



27



27 GIU 1991

Ministero dell'Industria del Commercio ed dell'Artigianato

DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE

Il Direttore Generale

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
Vista la legge 9 dicembre 1986, n. 896;
Visto il regolamento di attuazione della legge n. 896/1986 approvato con D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9 art. 15;
Vista la legge 8 agosto 1992, n. 359;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche;

Considerato che l'ENEL-S.p.A. è titolare, nell'area geotermica del campo di Larderello, in zona di "esclusiva", della seguenti concessioni di coltivazione di fluidi geotermici:

- 1) S. Maria-Montecerboli rilasciata con D.M. 7 ottobre 1965 su una superficie di kmq 36,09;
- 2) Torrente Secolo rilasciata con D.M. 7 ottobre 1965 su una superficie di kmq 14,90;
- 3) Larderello rilasciata con D.M. 19 novembre 1930 su una superficie di kmq 7,1390;
- 4) Poggio Colombaia-Serrata-Monte Legaio rilasciata con D.M. 24 ottobre 1962 su una superficie di kmq 3,95;
- 5) Castelnuovo rilasciata con D.M. 19 novembre 1930 su una superficie di kmq 1,7730;
- 6) S. Antonio rilasciata con D.M. 19 febbraio 1932 su una superficie di Km² 0,016;

.RLMP7REV

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

lwa

- 7) S. Apollinare-Torrente Pavone rilasciata con D.M. 5 maggio 1962 su una superficie di kmq 12,65;
- 8) Lustignano rilasciata con D.M. 23 aprile 1970 su una superficie di kmq 46,63;
- 9) Leccia-Bruciano rilasciata con D.M. 29 settembre 1986 su una superficie di kmq 14,07;
- 10) Rio Secco rilasciata con D.M. 16 gennaio 1970 su una superficie di kmq 25,90;
- 11) Travale rilasciata con D.M. 19 novembre 1930 su una superficie di kmq 84,40;
- 12) Anqua Solaio rilasciata con D.M. 30 luglio 1982 su una superficie di kmq 31,45;
- 13) Monte Gabbro rilasciata con D.M. 5 maggio 1962 su una superficie di kmq 21,95;

Considerato che l'ENEL, nell'ambito dei programmi di sviluppo in corso nell'area del campo di Larderello, ha chiesto di unificare tutte le concessioni citate in 4 nuove grandi concessioni, al fine di una più razionale gestione delle risorse geotermiche in produzione;

Viste le istanze del 22 dicembre 1992 con le quali intanto l'ENEL ha chiesto la conferma e l'accorpamento delle concessioni, sopraelencate dal n. 1 al n. 10, nelle due concessioni da denominarsi "Larderello" e "Lustignano" dell'estensione rispettivamente di kmq 82,74 e di kmq 75,34 per una durata di anni 30;

Considerato che:

- la revisione dei titoli minerari comporta l'adeguamento dell'area per uniformarla alle caratteristiche previste dalla legge, ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 395/1991;
- le aree interessate dell'accorpamento e ripermimetrazione vengono ridisegnate e suddivise tra le due nuove concessioni;
- con D.M. 1 agosto 1991 è stata conferita la concessione "Canneto", adiacente per un lato alle due conferende concessioni e che pertanto si è resa necessaria la ridelimitazione del lato confinante;
- la ripermimetrazione interessa anche porzioni di area del permesso di ricerca Pomarance vigente fino al 27 giugno

1994;

Visti il programma dei lavori e l'impegno per la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi, allegati all'istanza della concessione "Lustignano";

Visto il rapporto n. 558 del 5 marzo 1993 dell'Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Firenze;

Visto il parere favorevole del C.T.I.G. nella seduta del 7 ottobre 1993;

Considerato che:

- la risorsa geotermica del campo "LUSTIGNANO" risulta classificabile come "nazionale" in quanto è economicamente utilizzabile con un progetto geotermico che assicura una potenza termica erogabile decisamente superiore al limite di 20.000 KWT previsto dalla legge n. 896/1986, art. 1;
- la ripermimetrazione proposta dall'UNMIG tiene conto dell'esigenza di una razionale coltivazione dei campi già in produzione e sviluppo;

D E C R E T A:

Art. 1. - La risorsa geotermica del campo "LUSTIGNANO" è classificata "nazionale" ai sensi dell'art. 6 della legge n. 896/1986;

Art. 2. - E' conferita all'ENEL-S.p.A.-D.P.T.-V.D.A.G. (c.f.n.. 0811720580) con sede in Pisa, via Andrea Pisano n. 120 la concessione "LUSTIGNANO", per una durata di anni 30 dalla data del presente decreto, interessante il territorio delle provincie di Pisa, comuni di Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina, Monteverdi M.mo, di Siena comune di Radicondoli, di Grosseto comuni di Monterotondo M.mo e Montieri.

Art. 3. - L'area della concessione, ripermimetrata in base ai nuovi criteri stabiliti dal D.P.R. 395/1991, è pari a kmq 77,85 ed è delimitata sul piano topografico allegato, alla scala 1:100.000, con linea continua di

colore nero passante per i vertici, le cui coordinate geografiche sono riportate sul foglio allegato al presente decreto;

Art. 4. - La Società concessionaria è tenuta a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato di L. 80.000 per kmq, quadruplicato dal 1.1.1990 ai sensi della legge 26 giugno 1990, n. 165;

Art. 5. - La Società concessionaria è tenuta:

- a) ad eseguire i lavori indicati nel programma di sviluppo e coltivazione del campo geotermico nelle premesse citate, che viene approvato con il presente decreto ed in particolare ad effettuare i seguenti lavori:
- la realizzazione della prima unità del progetto di "Sviluppo selva" che comprende tre unità della taglia unificata di 20 MW;
 - la costruzione di vapordotti di allacciamento dei pozzi alla nuova centrale per un totale previsto di km 14;
 - la costruzione di 4,5 km circa di acquedotti necessari allo smaltimento dei reflui delle centrali nei pozzi di reiniezione;
 - la realizzazione del "teleriscaldamento" delle frazioni di Sasso Pisano, Lustignano e Serrazzano;
- b) ad osservare gli obblighi e le prescrizioni impartite dalla Sezione UNMIG di Roma, cui è trasferita la competenza in materia;
- c) ad accertarsi, presso le autorità competenti, che i lavori programmati non ricadano nelle aree precluse ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431 e a munirsi, ove occorra, delle autorizzazioni prescritte a tutela dell'ambiente;

Art. 6. - La Società è inoltre tenuta:

- a) a far pervenire all'Amministrazione, entro tre mesi dalla data di consegna del presente decreto da parte dell'Ufficio del registro di Volterra, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione alla competente

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S. Ministero dell'Industria del Commercio del Sottosviluppato nota n. Pisa. del

Conservatoria dei Registri Immobiliari;

- b) a corrispondere il contributo di cui al comma 5 dell'art. 17 della legge 9.12.1986, n. 896 ai comuni, sede di impianti di produzione di energia elettrica e a versare l'imposta prevista dal decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263;

Il presente decreto sarà pubblicato nel BUIG e consegnato all'ENEL S.p.A. tramite l'Ufficio del registro di Volterra, previo pagamento della tassa di concessione prevista dal D.M. Finanze 20 agosto 1992.

Roma, 27 MAR 1994

Il Direttore Generale
(Dott. Ettore Rossoni)

Ettore Rossoni



ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S
Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, nota n. 2084 del 27/3/94



MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE
UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LA GEOTERMIA

Elenco delle coordinate allegato al D.M. del:
relativo al permesso di ricerca per risorse geotermiche denominato: **LUSTIGNANO**
Accordato alla società rappresentante unica: **ENEL**
Provincia/e: **Pisa - Grosseto - Siena**
Superficie: **77.85 Km²**
Scala: **1:100.000**

VERTICI	COORDINATE GEOGRAFICHE	
	LONGITUDINE (M.Mario)	LATITUDINE N
a	1°40' W	43°13'
b	1°34' W	43°13'
c	1°34' W	43°12'
d	1°31' W	43°12'
e	1°31' W	43°11'
f	1°32' W	43°11'
g	1°32' W	43°09'
h	1°35' W	43°09'
i	1°35' W	43°10'
l	1°37' W	43°10'
m	1°37' W	43°09'
n	1°41' W	43°09'
o	1°41' W	43°11'
p	1°40' W	43°11'

Ufficio del registro: **Volterra**
Fogli: **3 FF n. 119**

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

6

Montare

